



COMUNE DI SIRACUSA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

INDICE

ART. 1 DEFINIZIONE. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'.

ART. 2 GESTIONE DEL MERCATO

ART. 3 COMMISSIONE DI MERCATO

ART. 4 FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

ART. 5 DIRETTORE DEL MERCATO

ART. 6 ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

ART. 7 COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

ART. 8 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

ART. 9 ATTIVITA' DI POLIZIA NEL MERCATO

ART. 10 SERVIZI

ART. 11 VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

ART. 12 FACCHINAGGIO

ART. 13 PESATURA DEI PRODOTTI

ART. 14 TARIFFE

ART.15 RESPONSABILITA'

ART. 16 VENDITORI

ART. 17 COMPRATORI

ART. 18 COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

ART. 19 ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

ART. 20 DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

ART. 21 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

ART. 22 DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 23 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI. PROCEDIMENTO

ART. 24 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIMITI

ART. 25 GESTIONE DEI POSTEGGI

ART. 26 TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

ART. 27 REVOCA DELLE CONCESSIONI

ART. 28 CALENDARIO ED ORARIO

ART. 29 INGRESSO MERCATO

ART. 30 ISTITUZIONE DELL'INIZIATIVA "IL SABATO DEL CONSUMATORE"

ART. 31 ORDINE INTERNO

ART. 32 REQUISITI SANITARI DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

ART. 33 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ART. 34 OPERAZIONI DI VENDITA

ART. 35 VENDITA DEI PRODOTTI

ART. 36 MERCE IN VENDITA

ART. 37 VENDITE ALL'ASTA

ART. 38 STRUMENTI DI PESATURA

ART. 39 VENDITE PER CONTO TERZI

ART. 40 CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

ART. 41 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

ART. 42 PULIZIA DEL MERCATO

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

DEFINIZIONE. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'.

Agli effetti del presente Regolamento, per "Mercato" si intende il mercato ortofrutticolo di proprietà del Comune di Siracusa, ubicato a Siracusa in Via Elorina 146.

La gestione, la direzione ed il funzionamento del Mercato sono disciplinati dal presente Regolamento.

Il presente regolamento definisce la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura, al fine di assicurare:

- il libero effettivo svolgimento della concorrenzialità;
- la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
- l'afflusso, conservazione ed offerta degli stessi;
- la qualità dei prodotti offerti;
- la più ampia informazione alimentare e commerciale;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale;
- il contrasto alle pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli operatori di mercato, con specifici controlli da parte del Comune di Siracusa;

A tal fine disciplina i servizi, i requisiti di accesso degli operatori e dei loro fornitori, i rapporti contrattuali, l'assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita per "la giusta formazione del prezzo", le norme comportamentali di correttezza commerciale e il sistema sanzionatorio. Il regolamento si propone inoltre di promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali e di sostenere la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi e/o comunque conservati, funghi freschi e/o comunque conservati e generi derivati dalla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

ART. 2

GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato è gestito dal Comune di Siracusa secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e con le proprie risorse umane. Nel caso in cui l'amministrazione dovesse decidere di esternalizzare il servizio il Consiglio Comunale dovrà determinarsi in tal senso.

Il canone per ciascun posteggio, è stabilito dal Comune di Siracusa e il suo pagamento avverrà tramite pago PA. Esso deve essere pagato con cadenza trimestrale a rate anticipate. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere i relativi costi per il funzionamento degli impianti e delle eventuali attrezzature di proprietà comunale, per le opere di manutenzione ordinaria della struttura e per il mantenimento dei servizi erogati.

ART. 3

COMMISSIONE DI MERCATO

La Commissione di Mercato sarà nominata con apposito atto del Consiglio Comunale e svolgerà le sue funzioni presso lo stesso mercato, composta dai membri di seguito elencati ;

- a. Presidente: Sindaco o un suo delegato;
- b. Direttore del Mercato o un suo delegato;
- c. Due rappresentanti dei concessionari del mercato;
- d. Rappresentante del Dipartimento medico ASP di Siracusa;
- e. Un rappresentante delle due associazioni di categoria più rappresentative nel territorio;

Inoltre, il Presidente, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione con funzione consultiva e senza diritto di voto figure professionali esperte nel settore dei mercati e/o altri rappresentanti di categoria, in relazione alle questioni da trattare. La commissione dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune. Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.

ART. 4

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

- a. La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
- b. La convocazione avviene mediante invito che rechi l'ordine del giorno, da far pervenire ai componenti effettivi almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione.
- c. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno due dei componenti.
- d. Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- e. Un dipendente del Comune di Siracusa è nominato quale segretario verbalizzante della Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione.
- f. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Siracusa.
- g. I Componenti della Commissione dovranno fornire l'indirizzo PEC per il recapito delle convocazioni e segnalarne ogni variazione.
- h. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti.
- i. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi validamente per tre volte consecutive.

La Commissione di Mercato esercita principalmente attività consultiva nei confronti dell'Entegestore, esprimendo un parere non vincolante, in ordine ai seguenti procedimenti:

1. Approvazione di tariffe da applicare agli operatori del Mercato ;
2. Regolamentazione dell'Attività interna al Mercato;
3. La definizione dei requisiti degli operatori del Mercato per essere ammessi a svolgere la loro attività al Mercato;
4. La disciplina degli orari e dei giorni di accesso al Mercato, di inizio e fine delle contrattazioni, nonché il calendario annuale e delle festività proposte dall'Ente;
5. La definizione di regole di merito alle modalità di conferimento ed al sistema e ordine di vendita dei prodotti ortofrutticoli conferiti al Mercato;
6. La predisposizione di accertamenti e controlli sugli operatori del Mercato;
7. La proposta di modifiche da apportare al presente Regolamento di Mercato.

La Commissione di mercato esprime parere entro 30 giorni dalla data richiesta, trascorsi i quali infruttuosamente si intende reso favorevolmente.

La Commissione di Mercato esprime parere vincolante :

- Sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso del Mercato emanati dal Direttore di Mercato a carico degli operatori;
- Sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio emanata dal Direttore del Mercato a carico degli operatori.

La commissione può altresì:

- Proporre idonei controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività svolte all'interno del mercato ortofrutticolo, volti a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale.
- Proporre e garantire l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- Proporre modifiche e/o miglioramenti da apportare alle attrezzature ad ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico – sanitario;
- Proporre e garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza.

ART. 5

DIRETTORE DEL MERCATO

Al Mercato è preposto un Direttore, funzionario o responsabile comunale, per il funzionamento del Mercato stesso. I requisiti per la nomina, il titolo di studio richiesto, il tipo di esame occorrente per il conferimento del posto di Direttore sono quelli previsti dalla vigente normativa per gli enti territoriali, nonché dalle norme contenute nel vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi.

ART. 6

ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto d'impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dal Comune e dai contratti vigenti nel tempo.

Il Comando della Polizia Municipale distaccherà presso il Mercato un idoneo numero di Agenti di particolare competenza in ordine ai servizi che l'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato,

L'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, determinerà il numero, il grado ed il periodo di permanenza degli Agenti che dovranno essere distaccati dal Comando per il servizio presso il Mercato.

Il Comando, nella designazione degli Agenti opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio.

Gli agenti di P.M. si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento.

ART. 7

COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il Direttore di Mercato è la figura preposta ad assicurare il regolare funzionamento dello stesso e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle disposizioni comunali, dispone di un apposito Ufficio all'interno dei locali del Mercato e può essere coadiuvato da personale dipendente del Comune di Siracusa in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato, e assolve ai seguenti compiti:

Definisce l'iter dei procedimenti amministrativi afferenti la gestione del Mercato;

- Attiva processi promozionali per garantire la diffusione dei servizi del Mercato oltre che iniziative volte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti, l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- Accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

- Cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- Autorizza, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita delle derrate alimentari fuori gli orari prestabiliti;
- Vigila che l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- Segnala eventuali malfunzionamenti e carenze strutturali ovvero organizzative del mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando nel contempo tutte le forme di controllo necessarie a contrastare eventuali fenomeni di devianza all'interno del mercato;
- Accerta che le merci, i veicoli e gli imballaggi rispettino le normative vigenti in materia;
- Vigila che non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti frodi;
- Propone ordinanza relativamente al divieto di vendita per motivi igienico-sanitario per altro previsto dalla normativa sanitaria e ambientale;
- Sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle attività di mercato;
- Elabora con cadenza trimestrale una relazione sulle attività e gli andamenti del mercato
- Può adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza per allontanare dal mercato coloro che turbano il regolare svolgimento delle operazioni di mercato o contravvengano alle disposizioni normative e/o regolamentate dal presente atto;

ART. 8

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia la quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia pure i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci in mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, quantità e pezzatura), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la qualità e la varietà della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo, all'opposto i risultati dello spoglio sia per quanto riguarda le quantità che i prezzi, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

ART. 9

ATTIVITA' DI POLIZIA NEL MERCATO

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia municipale di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 10

SERVIZI

Il Comune provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:

- 1) servizio di pulizia del mercato;
- 2) servizio di bar e ristoro;
- 3) servizio di posteggio per veicoli ed automezzi;
- 4) servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 5) servizio di pubblicità;
- 6) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto pena la decadenza.

ART.11

VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della sicurezza alimentare dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi locali di sanità, i quali sono tenuti a dichiarare la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, proponendone la distruzione o la particolare destinazione delle stesse, notificando il provvedimento al detentore della merce e alla Direzione di Mercato.

Il Direttore di Mercato ordina al detentore della merce l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità sanitaria di distruzione e/o allontanamento della merce ed altresì l'allontanamento degli operatori recidivi.

Nel caso in cui gli operatori/detentori non eseguano il provvedimento di distruzione e/o allontanamento entro il termine prescritto, si provvederà coattivamente ponendo a carico degli interessati i costi sostenuti.

I contravventori saranno altresì soggetti, a seconda della gravità della condotta, alle sanzioni previste dai regolamenti comunali oltreché alle sanzioni previste dalle leggi di settore.

ART. 12

FACCHINAGGIO

Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dal Comune o date in concessione con preferenza per le cooperative previa stipula di apposita convenzione.

I concessionari possono svolgere le operazioni di scarico personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti con i mezzi meccanici di loro proprietà nell'ambito dei propri posteggi e magazzini ed in casi di merci in sovrappiù nel comune zatterone, chiedendo alla Direzione un adeguato spazio.

Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato, pertanto lo scarico può avvenire anche dai laterali del camion.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti i concessionari che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla Direzione del mercato entro il 30 Settembre di ogni anno per permettere al direttore di tenerne conto agli effetti della determinazione del numero dei facchini dell'anno seguente, come previsto dai commi successivi.

Ogni concessionario può affidare, alle cooperative, alle carovane e ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra i lavoratori ausiliari del commercio, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.

I facchini per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le normative vigenti in tema di rapporto di lavoro.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico ed il trasporto e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

E' ad essi altresì vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. I lavoratori ausiliari possono liberamente unirsi in cooperativa, carovane o gruppi di lavoro, costituiti secondo le leggi vigenti. I lavoratori ausiliari liberi o facenti parte di carovane o cooperative che

contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) diffida scritta od orale disposta dal Direttore
- b) sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal Direttore
- c) nei casi gravi ed urgenti, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato, disposta dal Comune su proposta del Direttore, previa contestazione dell'addebito all'interessato. Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo
- d) Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c) debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alle vendite dirette.

ART. 13

PESATURA DEI PRODOTTI

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.

ART. 14

TARIFFE

Le tariffe dei servizi di mercato, anche quelli dati in concessione, sono approvate dal Comune.

Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore o inferiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili a cura dell'Ente gestore.

Il Direttore del mercato allontana dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente e propone alla Commissione di mercato la sospensione da infliggere; in ogni caso resta ferma l'azione penale nei confronti dei responsabili.

ART. 15

RESPONSABILITA'

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

ART. 16

VENDITORI

Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore:

- a. i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b. i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- c. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d. gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e. le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.

I produttori singoli o associati, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, all'interno dell'area mercatale in un luogo comune preventivamente concordato con il Direttore di Mercato.

Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1 del D. lgs. 26 marzo 2010 n. 59. 4. L'accredito per l'ingresso e l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui sopra, dal Direttore di Mercato.

Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme del presente Regolamento e a tutte le disposizioni in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza, osservando scrupolosamente l'etica commerciale. Dal mancato rispetto di tali regole consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento.

Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l'uso del contante, se non nei limiti previsti dalla legge.

La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale ed i termini di pagamento e di fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 ottobre 2012.

Chiunque compia, nell'ambito del Mercato, operazioni che comportino la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal regolamento comunitario 852/2004, in applicazione dei principi del sistema haccp, all'obbligo di un addestramento e/o formazione in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività da svolgere.

E' vietato agli Operatori ammessi al Mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri Operatori di Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti Ospedalieri o Comunità Assistenziali

ART. 17

COMPRATORI

Sono ammessi agli acquisti all'interno del mercato:

- a. commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b. i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- c. gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- d. le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo i gruppi di acquisto solidale;
- e. i gestori di alberghi e ristoranti, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali;
- f. gli enti comunali di consumo.
- g. gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello stato, della Regione, dei Comuni e loro Consorzi.

Per essere ammessi all'acquisto all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1 del D. lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

L'accredito per l'ingresso e l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui sopra, dal Direttore di Mercato.

Entro l'orario stabilito sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato.

ART. 18

COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

Sono ammessi a operare nel mercato per le vendite e per gli acquisti anche i Commissionari e i Mandatari iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio del capoluogo di provincia dove intendono operare, i quali, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703-1736 del codice civile, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il Comune inibisce l'attività di Commissionario, Mandatario, Astatore dei prodotti ortofrutticoli, ai soggetti che sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, e per frodi e sofisticazioni previste dalle leggi speciali di igiene. Coloro che intendono esercitare attività di Commissionario non titolare di concessione e/o Mandatario devono prestare, in favore dell'Ente Gestore, una cauzione infruttifera, non inferiore a € 5.000,00 mediante fideiussione bancaria.

L'importo della cauzione, intestata al singolo operatore, è fissata dall'Ente Gestore.

La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso a operare nel mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi a operare nel mercato gli Astatori iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio.

I Commissionari, assegnatari di posteggi nel Mercato, non possono esercitare fuori dal mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione, pena la revoca dell'assegnazione. I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

I commissionari non possono commercializzare la merce affidatagli ai sensi del precedente comma.

I commercianti aventi posteggi in concessione non possono inoltre richiedere provvigioni in quanto non esercitano attività di intermediazione.

I Mandatari e gli Astatori, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato, che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena la loro esclusione ad operare nel mercato e/o l'inibizione all'accreditamento all'ingresso.

Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato - previa verifica dei requisiti di cui sopra - dalla Direzione di Mercato.

Tutte le figure professionali descritte nel presente articolo debbono sottostare ai medesimi requisiti e obblighi di legge e di regolamento

ART. 19

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

I Venditori, i Compratori, i Commissionari, i Mandatari, gli Astatori- in occasione di partecipazione a bandi, di richiesta di provvedimenti amministrativi (concessioni, concessioni-contratto, autorizzazioni, rinnovi e/o proroghe, etc.) e in qualsiasi momento- su richiesta dell'Ente Gestore devono documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti:

1. di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti nei seguenti titoli del codice penale:

- a. Titolo V – Delitti contro l'ordine pubblico;
- b. Titolo II – Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- c. Titolo XIII – Delitti contro il patrimonio.
- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

2. che non sussistono (con riferimento ai soggetti indicati al successivo comma 3) le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

3. Quanto indicato ai precedenti numeri 1 e 2 vale anche se la sentenza, o il decreto ovvero la misura interdittiva, sia stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché

il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. di non aver riportato gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

8. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico per la sicurezza del lavoro)

9. di non aver mai presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, in merito al possesso dei requisiti e/o condizioni rilevanti per l'ottenimento di concessioni o provvedimenti simili o analoghi;

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro per i disabili;

11. di non trovarsi, rispetto a concessionari di posteggio al mercato in una situazione di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le decisioni siano imputabili a un unico centro decisionale;

12. di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni strumentali);

13. di impegnarsi a dare notizia alla Prefettura, al Comune di Siracusa di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti degli operatori di mercato o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo), con l'obbligo di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria;

14. che la ditta e/o società applica ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria;

15. di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori;

16. di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa all'attività di mercato;

17. di conoscere e di accettare le disposizioni del Regolamento del mercato ortofrutticolo e tutti gli atti amministrativi in materia (deliberazioni, ordinanze sindacali e dirigenziali in atto vigenti, e in particolare le ordinanze n. 563 del 26 ottobre 1995, n. 737 del 7 dicembre 1995 e n. 27 del 9 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni) e di obbligarsi a rispettarle pena le sanzioni di legge e di Regolamento;

18. di obbligarsi a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su semplice richiesta della Direzione Mercati, i dati riguardanti la quantità di merce commercializzata e, annualmente, i dati relativi al

volume di affari della propria attività rilevabili dai documenti contabili, i quali saranno utilizzati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento del mercato ortofrutticolo, avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore economico, anche allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività promozionali e di ogni altra iniziativa ritenuta utile per la migliore gestione della struttura;

19. di obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, nel caso di rilascio della concessione, l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività da porre in essere all'interno della struttura, liberando l'amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dal mancato assolvimento di tale obbligo da parte del richiedente;

20. di obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a installare impianti, attrezzature e/o macchinari senza il previo consenso scritto del Comune (Ente Gestore); di essere consapevole che la violazione di tali obblighi produrrà la risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile; di essere consapevole e di accettare che il concessionario non avrà in alcun caso diritto a qualsivoglia rimborso o indennità per le trasformazioni, addizioni, modifiche o migliorie, anche in caso di consenso del Comune e che al termine del rapporto, il Comune sarà totalmente libero, a propria insindacabile scelta, di ritenerli gratuitamente o di pretendere la rimessa in pristino, a cura e spesa del concessionario; che, conseguentemente, il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai essere imputato ai canoni di concessione;

21. di obbligarsi a non cedere, neanche parzialmente e a nessun titolo, il contratto di concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea dell'azienda, l'immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune per ottenere l'assenso scritto, pena la facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile. Il Comune dovrà dare l'assenso scritto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione;

22. di obbligarsi a provvedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione immobiliare oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione ordinaria o comunque conseguenti a propria incuria;

23. di obbligarsi a esonerare espressamente l'Ente Gestore da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, che possano derivare al concessionario, a propri dipendenti e a terzi; di essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione del contratto, il concessionario è costituito custode dell'immobile in uso e che lo stesso è tenuto a osservare, con riferimento all'immobile in concessione, le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla vigente legislazione,

24. di dichiarare l'elenco completo dei dati anagrafici e fiscali dei propri dipendenti e collaboratori e l'elenco di tutti i contratti che siano stati stipulati, siano essi in corso di validità e funzionali o strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

ART.20

DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e dallo stesso Direttore firmata.

Nella tessera devono essere indicate:

- a. le generalità del titolare;
- b. il titolo di ammissione al mercato;
- c. il periodo di validità;

Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

ART. 21

DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche per mezzo di familiari o di dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione di Mercato.

Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori compiono le vendite per mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I Mandatari e i Commissionari devono depositare presso la Direzione di Mercato l'elenco delle ditte rappresentate, allegando i relativi mandati di rappresentanza, o incarichi professionali, debitamente controfirmati per accettazione.

I Mandatari e i Commissionari sono altresì obbligati a comunicare alla Direzione di Mercato l'inizio di ogni eventuale nuovo rapporto di rappresentanza o di incarico.

I Mandatari e i Commissionari sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione di Mercato ogni eventuale cessazione di rapporto o di rappresentanza o d'incarico.

Sono vietati, a tutti gli operatori di mercato, la condotta commerciale sleale e il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare.

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

- a. determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli;

- b. impongano direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- c. prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- d. escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- e. applichino condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- f. subordinino la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- g. conseguano indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.

Rientrano nella definizione di condotta commerciale sleale anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario.

Tali divieti sono sanzionati gradualmente, e fino alla revoca della concessione, nel caso di assegnatari di posteggi.

ART. 22

DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari iscritti agli albi di cui all'art.3 della legge n.125 del 25-3-59 e successive modifiche ed integrazioni.

I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dal Direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n.622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile.

Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e venditori occasionali.

Le assegnazioni sono valide, per i produttori, soltanto per ciascun anno solare o parte esso.

ART. 23

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI. PROCEDIMENTO.

I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati agli operatori tramite una selezione a seguito di bando pubblico nel quale verrà stabilita anche la durata della concessione.

ART. 24

ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI. LIMITI

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado. La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune di Siracusa il quale, sentita la commissione di mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio. Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune di Siracusa, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 25

GESTIONE DEI POSTEGGI

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art.

3 della legge 25 marzo 1959, n. 125. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.

ART. 26

TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a. alla scadenza;
- b. per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c. per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d. per scioglimento della società assegnataria.

ART. 27

REVOCA DELLE CONCESSIONI

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

1. cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
2. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
3. inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno;
4. accertate gravi scorrettezze commerciali;
5. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
6. accertata morosità di oltre 60 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
7. ritardi nei pagamenti successivi nel pagamento dei tributi comunali;
8. a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
9. a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia;
10. a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:

- a. turbata libertà degli incanti;
- b. inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
- c. frode nelle pubbliche forniture;
- d. uso e detenzione di pesi o misure con falsa impronta;
- e. contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi;
- f. frode nell'esercizio del commercio;
- g. vendita di prodotti con segni mendaci;
- h. sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;

La revoca è dichiarata dal Comune di Siracusa, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune di Siracusa liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 28

CALENDARIO ED ORARIO

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario redatto dall'Ente Gestore. Gli orari di contrattazione vengono stabiliti annualmente, tramite specifica ordinanza e comunicati tempestivamente al Sindaco il quale è tenuto a pubblicarli ed a farli osservare.

ART. 29

INGRESSO MERCATO

Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 20, i commercianti all'ingrosso muniti del certificato comprovante l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché tutti i conferenti le derrate. I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'art. 28.

ART. 30

ISTITUZIONE DELL'INIZIATIVA "IL SABATO DEL CONSUMATORE"

E' istituita all'interno del mercato ortofrutticolo l'iniziativa "Il sabato del consumatore".

La suddetta iniziativa ha lo scopo di fare incontrare la domanda dei consumatori tesa al risparmio e l'offerta dei concessionari orientata alla commercializzazione più estesa delle loro merci.

Nell'ambito dell'iniziativa "Il sabato del consumatore" che si svolgerà tutti i sabati non festivi dell'anno, i concessionari aderenti praticeranno prezzi scontati e vantaggiosi sulla merce nella loro disponibilità;

Tutti i consumatori privati, nel rispetto degli orari e delle modalità di accesso al mercato previste dal presente regolamento, potranno acquistare la merce che i concessionari destineranno a questa specifica iniziativa.

ART. 31

ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c. gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- d. introdurre animali in genere;
- e. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;
- f. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.

ART. 32

REQUISITI SANITARI DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari, alla lavorazione e al trasporto debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato e dei requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 33

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano, negli orari stabiliti dal Comune. La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché lo scarico ed il carico delle merci, sono disposti dal Direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

Tutti i veicoli che entrano negli orari ad essi consentiti, all'interno del mercato devono pagare una tariffa " DIRITTO DI PEDAGGIO ", stabilita dal Comune.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dal Comune, tenendo presente le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti ed alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare rumori molesti.

ART. 34

OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

La Direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

ART. 35

VENDITA DEI PRODOTTI

Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 16 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti.

Agli assegnatari di posteggi o personale dipendente, ai lavoratori ausiliari del commercio e alle persone di fatica in genere, è proibito di intromettersi nelle contrattazioni altrui.

E' fatto obbligo al personale di mercato, a qualunque categoria appartenga svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma, o anche in via eccezionale, attività non inerenti alla specifica qualifica. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata in strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959, e successive modifiche.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme delle leggi vigenti.

Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 41 del presente regolamento.

E' altresì vietata la vendita e la detenzione nei posteggi e magazzini di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampa devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

Possono essere introdotte per la vendita nel mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, esclusivamente le qualità di funghi freschi coltivati.

Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo.

ART. 36

MERCE IN VENDITA

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute in qualsiasi momento dell'apertura del mercato.

Aperte le contrattazioni la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.

Tutte le partite poste nel posteggio e magazzini annessi si ritengono in vendita.

ART. 37

VENDITE ALL'ASTA

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art.3della legge 25-3-1959, n.125 e successive modifiche ed integrazioni. Il venditore ha l'obbligo di comunicare,all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita viene aggiudicata all'unico offerente

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta dei presenti. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dal Comune.

Il Comune può, con particolare regolamentazione, istituire con il sistema dell'astazione allo scopo di provvedere alle vendite dei prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo di cui alla legge sopra citata e successive modifiche ed integrazioni e che ne facciano richiesta.

ART. 38

STRUMENTI DI PESATURA

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati
- c. bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 39

VENDITE PER CONTO TERZI

Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge, spetta una provvigione, da concordare fra le parti, che non può superare il 12% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato documentate, nonché dello "Star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi sul committente delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime, il commissionario informerà il Direttore del mercato ed il committente.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per le merci vendute, non oltre il secondo giorno dell'avvenuta vendita. In ogni conto vendita deve risultare:

1. la natura e la qualità dei prodotti ed il numero dei colli
2. il prezzo di vendita;
3. il peso lordo e netto di ciascuna partita o colli venduti;
4. il netto ricavo da accreditare al committente o mandante;
5. il costo unitario dell'imballaggio come da legge n. 211 del 5/6/84 e successive modifiche. I commissionari e mandatari, debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Nel mercato il Comune può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente regolamento.

ART. 40

CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore del mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme vigenti.

Per le merci invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci non idonee alla alimentazione umana, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle disposizioni impartite dall'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

ART. 41

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. diffida previa contestazione di addebito scritto all'interessato con sospensione dell'operatore da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;
- b. in caso di reiterazione sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi, disposta dal Comune, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
- c. revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dal Comune.

Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.

ART. 42

PULIZIA DEL MERCATO

I Concessionari devono tenere i posteggi, e le loro pertinenze, costantemente puliti e sgombri da rifiuti, osservando le norme di sicurezza dei locali, di conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, conferiti presso le apposite aree attrezzate, e/o raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio per il ritiro da parte del personale incaricato, o secondo le direttive emanate dalla Direzione di Mercato.

Gli incaricati del Servizio igienico-sanitario hanno facoltà di procedere a visite e ispezioni dei posteggi in concessione.

In caso di accertata violazione delle superiori disposizioni, i Concessionari sono soggetti alle sanzioni di legge.

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sostituisce e annulla il precedente ed entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale di Siracusa. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono

abrogate a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento viene pubblicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio on line del Comune.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);
- Decreto Ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli);
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 (Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio all'ingrosso comprendenti il piano della rete dei mercati ortofrutticoli);
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo),;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 smi (Codice dei contratti pubblici);
- Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE);
- Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenza);
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi).